Termini e Condizioni Generali di Contratto del Servizio "KINTO Share"

Articolo 1 - Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali ("Termini e Condizioni" o "Condizioni Generali di Contratto") si applicano a tutti i contratti finalizzati alla erogazione del servizio di car sharing denominato "KINTO Share" (il "Servizio"), meglio descritto negli articoli successivi, fornito da KINTO Italia S.p.A., società con sede in Roma (RM), presso Via Kiiciro Toyoda 2- CAP 00148, Capitale Sociale € 26.800.000 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. RM 1584815, direttamente o anche per il tramite di suoi fornitori ("KINTO Italia") presso alcune città italiane, il cui elenco completo - passibile di variazione - è consultabile sul sito web https://www.kinto-share.it/ (Sito).

Articolo 2 – Registrazione al Servizio

- 2.1 Per beneficiare del Servizio **KINTO Share** è necessario registrarsi al Servizio stesso, tramite il portale web accessibile dal Sito ("Portale Web") o l'applicazione mobile disponibile per sistemi iOS e Android ("App"), resi disponibili da KINTO Italia. Maggiori informazioni sul processo di registrazione e sui dati in esso richiesti sono disponibili nell'informativa privacy del Servizio ("Informativa sulla privacy").
- 2.2 KINTO Italia si riserva di negare la registrazione e l'accesso al Servizio qualora il richiedente non sia in possesso dei necessari requisiti indicati all'art. 5.
- 2.3 La registrazione al Servizio si perfeziona nel momento in cui KINTO Italia fornisce la conferma di avvenuta registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta (il "Cliente"), che può appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - Privato: una persona fisica registrata al Servizio ("Cliente Privato" o "Clienti Privati").
 - Professionista: una persona fisica registrata al servizio in qualità di lavoratore autonomo, avendo fornito una Partita IVA ("Cliente Professionista" o "Clienti Professionisti").
 - Azienda: una persona giuridica registrata al Servizio con un profilo aziendale, per tramite di un referente che lo
 amministra ("Amministratore") e che può usufruire direttamente del servizio tramite il profilo aziendale stesso, oppure
 invitare alla registrazione i dipendenti dell'azienda stessa tramite il loro indirizzo di posta elettronica aziendale ("Cliente
 Azienda" o "Clienti Aziende").
 - Dipendente o collaboratore di un'azienda: una persona fisica registrata su invito o per tramite di un Cliente Azienda ("Cliente Affiliato" o "Clienti Affiliati"). L'Amministratore di un profilo aziendale è esso stesso un Cliente Affiliato.

In seguito alla conferma di avvenuta registrazione, KINTO Italia attribuisce al Cliente un codice univoco di identificazione.

- 2.4 La registrazione consente al Cliente di poter accedere al Servizio e di usufruire del medesimo, una volta abilitato secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dai relativi allegati, dalla disciplina prevista dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
- 2.5 Il Cliente può chiedere di cancellare il suo account, e quindi cancellare la propria registrazione al Servizio, in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta da inviare a KINTO Italia mediante e-mail (solo per Clienti Privati), Raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Inoltre, si richiede ai Clienti Azienda, ai Clienti Affiliati e ai Clienti Professionisti un preavviso di 15 giorni per chiedere la cancellazione.
- In ogni caso, la cancellazione sarà completata entro 30 giorni. Gli indirizzi per l'invio della suddetta comunicazione sono riportati al successivo art. 23.
- 2.6 KINTO Italia può altresì interrompere l'accesso dei Clienti al Servizio, in qualsiasi momento e senza specificarne il motivo, dandone comunicazione mediante e-mail (solo per Clienti Privati), lettera raccomandata A/R o PEC agli indirizzi forniti dal Cliente in fase di registrazione. Ai Clienti Azienda, ai Clienti Affiliati e ai Clienti Professionisti la comunicazione avverrà con un preavviso

di 15 giorni. È fatta comunque salva la facoltà di KINTO Italia di sospendere, cessare o risolvere il rapporto contrattuale nei casi previsti dal successivo art. 18.

2.7 Il recesso dell'una o dell'altra parte comporta la perdita della qualità di Cliente e la disattivazione del codice univoco di identificazione con l'automatico scioglimento di ogni rapporto connesso al Servizio.

Articolo 3 – Prenotazione delle vetture adibite al Servizio

- 3.1 Il Cliente, una volta perfezionata la registrazione, può prenotare le vetture adibite al Servizio tramite il Portale Web, l'App oppure contattando il Servizio Clienti di KINTO Italia al numero 800 093 838 (solo dall'Italia).
- 3.2 La richiesta di cui al precedente art. 3.1 deve intendersi come proposta contrattuale, che si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di KINTO Italia a mezzo web e/o mediante altro strumento elettronico ("Contratto di Noleggio" o "Contratto").

Articolo 4 - Utilizzo del Servizio

- 4.1 Il Cliente, una volta ricevuta l'accettazione di cui al precedente art. 3.2, ha diritto di utilizzare il Servizio KINTO Share e, per l'effetto, i veicoli messi a disposizione da KINTO Italia ("Veicoli" o singolarmente "Veicolo").
- Il Cliente potrà usufruire del Servizio secondo le modalità elencate nel "Regolamento" consultabile sul sito https://www.kinto-share.it/.
- 4.2 L'utilizzo del Servizio avviene attraverso le modalità di utilizzo del Veicolo descritte nel Regolamento, disponibile sul Sito, sul Portale Web e/o sull'App. I Veicoli sono accessibili presso le location abilitate da KINTO Italia, da intendersi come i luoghi di ritiro e di riconsegna degli stessi che di volta in volta il Cliente sceglie in base alla disponibilità visualizzabile sul Portale Web o sull'App.
- 4.3. Ogni singolo utilizzo del Veicolo ("Noleggio") decorre da quando il Cliente sblocca le portiere dello stesso e termina quando il Cliente conclude regolarmente le operazioni indicate nel Regolamento per il termine del Noleggio.
- 4.4 KINTO Italia si riserva il diritto di aggiornare, integrare o modificare la procedura di cui ai precedenti artt. 4.2 e 4.3, il Regolamento, e le Condizioni Generali di Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione diretta al Cliente sul Sito, sul portale Web, sull'App ovvero all'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in fase di registrazione al Servizio.
- 4.5 Nella ipotesi di cui al precedente art. 4.4, il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di recesso secondo le modalità previste dall'art. 2.5.

Articolo 5 - Requisiti per la registrazione al Servizio

- 5.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che costituisce presupposto per la registrazione al Servizio:
 - il possesso da almeno un anno di una valida patente di guida di categoria B o di altro titolo equipollente che abiliti alla guida di veicoli a motore ("Patente") secondo la normativa vigente;
 - la disponibilità al pagamento del Servizio attraverso una carta di pagamento personale per i Clienti Privati e Professionisti, oppure anche aziendale con autorizzazione all'addebito per i Clienti Azienda e Affiliati, o altro metodo di pagamento previsto da KINTO Italia.
- 5.2 La Patente in possesso può essere stata conseguita in Italia ("Patente Italiana") ovvero in un altro Stato appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo ("Patente Europea") ovvero in altro Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo ("Patente extra-comunitaria"), purché la Patente sia riconosciuta in Italia e sia stata rilasciata dallo Stato in cui il Cliente è residente. In tale ultima ipotesi, è necessario che il Cliente, unitamente alla Patente extra-

comunitaria, sia in possesso di un permesso internazionale di guida ovvero di una traduzione giurata in lingua italiana della predetta patente, che dovrà inviare al Servizio Clienti di KINTO Italia all'indirizzo e-mail support.share@kinto-mobility.it.

- 5.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, sia in sede di adesione al Servizio, che durante l'intera vigenza del rapporto contrattuale, il Cliente deve essere in possesso di una Patente in corso di validità; per l'effetto, in caso di Patente sospesa, ritirata, revocata o comunque non più disponibile per provvedimento delle Autorità o per disposizioni normative, il Cliente si impegna fin da subito a comunicare prontamente a KINTO Italia tali circostanze. Tale comunicazione dovrà essere inviata al KINTO Italia all'indirizzo di cui all'art. 23. A seguito di tale comunicazione, KINTO Italia potrà sospendere o risolvere il rapporto contrattuale secondo le modalità previste dal successivo art. 18. Resta inteso che, in caso di revoca o annullamento dei provvedimenti che hanno determinato la sospensione, il ritiro, la revoca o comunque la non disponibilità della Patente, il Cliente potrà accedere nuovamente al Servizio mediante:
 - a) una nuova registrazione, qualora KINTO Italia si sia avvalsa della facoltà di risolvere il rapporto contrattuale;
 - b) una richiesta di riattivazione del Servizio, qualora KINTO Italia si sia avvalsa della facoltà di sospendere il rapporto contrattuale.

Tali richieste dovranno pervenire a KINTO Italia all'indirizzo di cui all'art. 23.

- 5.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, sia in sede di registrazione al Servizio, che durante l'intera vigenza del rapporto contrattuale, il Cliente deve essere in possesso di una Carta di pagamento o di altro mezzo di pagamento autorizzato da KINTO Italia in corso di validità e con disponibilità sufficiente al pagamento del servizio utilizzato.
- 5.5 La Carta di pagamento in possesso del Cliente dovrà essere tra quelle appartenenti ai circuiti di pagamento abilitati dalla piattaforma di pagamento Stripe (Visa, MasterCard, American Express) e dovrà sempre garantire il pagamento di quanto dovuto dal Cliente per il Noleggio.
- 5.6 Per i Clienti Affiliati si applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3, tenendo presente che il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà la sospensione o la risoluzione del rapporto solo nei confronti del Cliente Affiliato stesso, ma non anche del Cliente Azienda.

Articolo 6 - Obblighi del Cliente

- 6.1. Il Cliente ha l'obbligo di attenersi ed osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nel Regolamento nonché le procedure di cui all'art. 4 per ogni Noleggio e per tutto il periodo in cui è registrato. Per l'effetto, con l'avvenuta registrazione il Cliente medesimo dichiara di aver esaminato e quindi di ben conoscere e di accettare le Condizioni Generali di Contratto, il Regolamento nonché le procedure di cui all'art. 4.
- 6.2 Il Cliente non può mai sostituire, neppure temporaneamente, altri a sé nell'esercizio dei diritti che derivano dal Servizio e dal singolo Noleggio, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 6.4 e il caso dei Clienti Azienda e dei clienti Affiliati di cui all' art. 5.6 che precede.
- 6.3 I Veicoli, per ogni singolo Noleggio, devono essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia, in conformità a quanto previsto nella carta di circolazione e nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada, dal Regolamento, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dai relativi allegati, dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
- 6.4. La conduzione dei Veicoli è consentita soltanto al Cliente e non può essere affidata a terzi, neppure in presenza del Cliente stesso, salvo nel caso di forza maggiore e dei Clienti Azienda.
- 6.5 Anche in ipotesi di forza maggiore, il Cliente avrà cura di affidare la guida unicamente a soggetti muniti di una valida patente di guida e/o di documento equiparato ai sensi del precedente art. 5.
- 6.6 Non è ammesso, salvo assenso espresso dal KINTO Italia, l'utilizzo dei Veicoli del Servizio oltre i confini del territorio nazionale italiano.

6.7 Il Cliente si impegna a:

- a) non sublocare o cedere a terzi fatto salvo il caso di specifici accordi con Clienti Aziende a qualsiasi titolo il Veicolo oggetto di Noleggio e ad impedire che sullo stesso vengano costituiti vincoli o gravami di sorta;
- b) non utilizzare il Veicolo per corse, gare o competizioni;
- non utilizzare il Veicolo per scopi in contrasto con leggi e regolamenti vigenti nel luogo ove avviene la circolazione dell'auto medesima;
- d) non utilizzare il Veicolo per scopi diversi da quello per cui è stato immatricolato;
- e) non apportare modifiche e/o alterazioni di qualsivoglia natura al Veicolo;
- f) non utilizzare il Veicolo per il trasporto di animali al fine di evitare disagi per gli altri Clienti (e.g. allergie);
- g) non utilizzare il Veicolo sotto l'effetto di alcolici e/o di sostanze psicotrope o stupefacenti ovvero di altre sostanze idonee ad alterare la capacità del guidatore.
- h) non utilizzare il veicolo in contrasto con le norme del Codice della Strada o con le Leggi in vigore.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo degli obblighi di cui sopra, il Veicolo non deve essere utilizzato:

- per il trasporto di merci o persone in contrasto con leggi e regolamenti vigenti nel luogo ove avviene la circolazione del Veicolo:
- per il trasporto di armi, esplosivi, materiale radioattivo, batteriologico e simili;
- per spingere e/o trainare altri Veicolo;
- per il trasporto di persone e/o merci eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e dal libretto di uso e manutenzione; per il trasporto di persone dietro compenso e per le competizioni di qualsiasi genere.

6.8 Il Cliente è altresì obbligato a non distruggere, alterare e/o a non prendere copia e calchi della carta di circolazione, delle chiavi del Veicolo e dei documenti a bordo del Veicolo.

6.9 Il Cliente è altresì obbligato a non distruggere e/o alterare eventuali accessori (es. a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, seggiolini per il trasporto di bambini) presenti a bordo del Veicolo. Inoltre, Il Cliente che utilizzerà i Veicolo provvisti dei relativi accessori, lo farà sotto la propria esclusiva responsabilità ed attenendosi alle istruzioni sul corretto utilizzo degli accessori che KINTO Italia fornirà con comunicazioni dedicate e/o con appositi opuscoli nei Veicoli in cui sono presenti gli stessi. Qualora il Cliente dovesse rilevare difetti di funzionamento e/o mancata pulizia degli accessori tali da impedirne l'uso, dovrà comunicarlo tempestivamente al Servizio Clienti contattandolo telefonicamente oppure inviando un'email support.share@kintomobility.it.

6.10 In caso di violazione da parte del Cliente di anche uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, KINTO Italia potrà dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 18. Qualora la violazione sia posta in essere da un Cliente Affiliato, la risoluzione opererà nei suoi soli confronti e non anche nei confronti del correlato Cliente Azienda.

6.11 Resta in ogni caso inteso che KINTO Italia sarà sollevata da ogni responsabilità civile e penale per tutte le infrazioni, sequestri, ed altre responsabilità connesse all'uso ed alle condizioni dei Veicoli per fatto e colpa del Cliente.

È comunque fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'allegato "Penali" del Contratto, in caso di inadempimento o irregolare adempimento da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 7 – Tariffe

7.1 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo dovuto per il Servizio secondo la tariffa scelta in vigore al momento dell'inizio del Contratto di Noleggio. Le Tariffe disponibili vengono descritte nell'Allegato Tariffe e/o su altro strumento elettronico e possono variare a seconda della località in cui è disponibile il Servizio.

7.2 Il Servizio può prevedere un corrispettivo una tantum che include i costi di attivazione del servizio come indicato nell'Allegato Tariffe.

7.3 È facoltà di KINTO Italia istituire e rilasciare codici promozionali che, inseriti in fase di registrazione, permettano al Cliente di poter usufruire di tariffe agevolate. Il tutto conformemente ai regolamenti vigenti al momento dell'attribuzione di detti codici, e compatibilmente con le ulteriori promozioni e/o convenzioni in corso di validità, con cui - se del caso - potrebbero non essere cumulabili.

7.4 Il Servizio può prevedere le seguenti tipologie di tariffazione:

- a) Tariffa al minuto, oraria o giornaliera calcolata in base al tempo di ogni singolo Noleggio e include tutti i costi legati all'utilizzo normale del Veicolo (e.g. carburante, assicurazione, ecc.) entro un eventuale limite massimo di chilometri e/o durata. Nel caso il limite chilometrico venga superato, si aggiunge anche una tariffa chilometrica come indicata nel Regolamento e specificata di seguito. Inoltre, nel caso il Noleggio superi la durata di 18 giorni, i costi legati al carburante non sono inclusi nella Tariffa e KINTO Italia si riserva di addebitare al cliente il costo di ripristino del livello di carburante presente nel veicolo all'avvio del noleggio
 - La Tariffa, salvo i casi ove diversamente specificato, non comprende l'eventuale pagamento di pedaggi autostradali, l'accesso ad aree riservate pubbliche o private soggette a tariffazione e/o a traffico limitato, e la sosta in parcheggi a pagamento;
- b) Tariffa al chilometro calcolata per ogni chilometro percorso una volta superato un eventuale limite massimo di chilometri inclusi con ciascun Noleggio;
- c) Tariffa agevolata, che include i costi legati all'utilizzo normale del Veicolo (e.g. carburante, assicurazione, etc.) all'interno di un periodo temporale e/o di un limite chilometrico (a mero titolo esemplificativo, tariffa week-end);

Inoltre, sono disponibili dei Pacchetti Risparmio, cioè dei crediti di guida acquistabili a prezzo scontato in cambio di un pagamento anticipato rispetto all'utilizzo del Servizio, fatto salvo il caso di tariffe speciali per le quali non è possibile utilizzare i Pacchetti Risparmio stessi.

- 7.5 Le tariffe possono essere differenziate per modello di Servizio (KINTO Share e KINTO Share Way), laddove siano disponibili più modelli di Servizio, oltre che per modello di vettura prescelto.
- 7.6 Per la determinazione delle eccedenze chilometriche verranno conteggiati i chilometri in esubero rispetto al totale indicato nel singolo Noleggio; in caso di anomalia di funzionamento del contachilometri e/o del sistema informatico, al fine di determinare se sia dovuto il corrispettivo per le eccedenze, il chilometraggio effettivo verrà convenzionalmente determinato su base presuntiva (25 km all'ora, o come di volta in volta specificato).
- 7.7 Il Servizio può prevedere altresì l'addebito di un corrispettivo ulteriore in caso di accesso a parcheggi o ad aree riservate oppure nel caso in cui il rilascio del Veicolo avvenga in un parcheggio differente da quello di prelievo, potrà essere applicata una maggiorazione della tariffa.
- 7.8 Il Servizio può prevedere altresì l'addebito di un corrispettivo ulteriore in caso di utilizzo di Veicoli provvisti di accessori (e.g. seggiolino).
- 7.9 KINTO Italia si riserva il diritto di aggiornare, integrare o modificare le presenti Condizioni Generali di Contratto, l'Allegato Tariffe di cui al precedente art. 7.1 e il Regolamento in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Cliente tramite pubblicazione sul Sito, su altro strumento elettronico e/o all'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in fase di registrazione al Servizio.
- 7.10 Nella ipotesi di cui al precedente art. 7.9, il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di recesso secondo le modalità previste dall'art. 2.5.

Articolo 8 - Modalità di pagamento:

- 8.1 Il pagamento dei corrispettivi per il Servizio, quantificati ai sensi del precedente art. 7, è dovuto da parte del Cliente secondo quanto segue:
 - a) eventuale corrispettivo una tantum: è dovuto all'avvenuta conferma della registrazione da parte del Cliente al Servizio.

- b) tariffa al minuto, oraria o giornaliera:
 - a. Nel caso del modello KINTO Share è dovuta prima del Singolo Contratto di Noleggio. In caso di estensione da parte del Cliente della prenotazione, può essere previsto un conguaglio all'inizio del periodo di estensione del Singolo Contratto di Noleggio. Non è prevista, salvo indicazione diversa da parte del KINTO Italia, una restituzione di tutta o in parte la tariffa oraria o giornaliera in caso di termine anticipato del Contratto di Noleggio.
 - b. Nel caso del modello **KINTO Share Way** è dovuta al termine del Singolo Contratto di Noleggio. Nel caso in cui la tariffa oraria superi la tariffa massima giornaliera, quest'ultima verrà applicata immediatamente al Cliente.
- c) tariffa al chilometro: è dovuta al termine del Singolo Contratto di Noleggio;
- d) tariffa agevolata (ad esempio, giornaliera, settimanale, mensile, weekend): è dovuta prima del Singolo Contratto di Noleggio, fatto salvo eventuali conguagli per superamento dei limiti di orario, periodo temporale e/o km inizialmente inclusi; tale conguaglio verrà calcolato sulla base della Tariffa standard e addebitato al termine del Noleggio.
- 8.2 I pagamenti di cui all'art. 8.1 avvengono tramite la piattaforma di pagamento Stripe attraverso il metodo di pagamento scelto dal Cliente e approvato da KINTO Italia. Per maggiori informazioni su Stripe fare riferimento all'Informativa sulla privacy.
- 8.3 Il Cliente accetta sin d'ora che KINTO Italia possa addebitare con lo stesso metodo di pagamento previsto dall'art. 8.2 le penali previste dall'art. 20.
- 8.4. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento saranno applicati al Cliente interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002. KINTO Italia si riserva inoltre di esercitare le facoltà previste dai successivi artt. 17 e 18.

Articolo 9 - Prenotazione, prelievo, uso e rilascio del Veicolo

- 9.1 Le modalità di prelievo, di utilizzo e rilascio dei Veicoli sono disciplinate e descritte sul Sito e nel Regolamento.
- 9.2 Il Cliente si impegna per ogni Noleggio dei Veicoli al rigoroso rispetto delle disposizioni e regole vigenti "pro tempore" relative al prelievo, all'utilizzo e al rilascio dei Veicoli.
- 9.3 In caso di violazione delle disposizioni previste dai precedenti artt. 9.1 e 9.2 KINTO Italia si riserva di esercitare le facoltà previste dai successivi artt. 17 e 18.

Articolo 10 - Smarrimento dei documenti

10.1 La perdita del libretto di circolazione e/o di altri documenti a bordo dell'auto e/o della chiave dell'auto, ove prevista, nonché il loro danneggiamento, comporteranno l'addebito della Penale prevista dall'art. 20, fatta salva la facoltà del KINTO Italia di dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 18.

Articolo 11 - Assicurazioni e coperture rischi

- 11.1 I Veicoli hanno copertura assicurativa R.C.A. con un massimale pari a Euro 26.000.000 (ventiseimilioni) con franchigia a carico del Cliente/utente pari ad € 300 per evento danno. Altresì, e solo per i Veicoli utilizzati nel Servizio del comune di Venezia, il conducente del Veicolo sarà coperto per il caso Morte con massimale pari a € 100.000,00, per il caso Invalidità Permanente con massimale pari a € 100.000,00 e franchigia fissa pari al 3%, mentre per spese mediche il rimborso sarà fino ad un massimo di € 1.500,00. I massimali delle suddette polizze potranno differire, fermi gli importi previsti dalla legge, per i Veicoli utilizzati nel Servizio in località diverse dalla città di Venezia. Le condizioni assicurative potranno essere richieste a KINTO Italia scrivendo a support.share@kinto-mobility.it.
- 11.2 KINTO Italia provvede altresì alla copertura dei rischi per i danni all'auto sia totali che parziali causati da Incendio, Furto, Evento Sociopolitico, Calamità Naturale, con uno Scoperto a carico del Cliente pari al 10% del danno, con un minimo di € 250.

KINTO Italia provvede, inoltre alla copertura dei danni relativi alla Rottura Accidentale dei Cristalli fino ad un limite di € 1.100 con una franchigia di € 250 a carico del Cliente. Unitamente alle coperture sopra indicate, KINTO Italia provvede anche alla copertura di danni Kasko nonché di Atti Vandalici, con una Franchigia a carico del Cliente pari a € 250.

- 11.3 Resta inteso che il beneficiario degli indennizzi e/o dei risarcimenti per i danni all'auto è di diritto KINTO Italia e che questi verranno liquidati a quest'ultima; qualora le somme vengano erogate al Cliente, questi dovrà corrisponderle tempestivamente a KINTO Italia. Tale disposizione non si applica agli indennizzi e/o ai risarcimenti per i danni a terzi e/o per l'infortunio del conducente.
- 11.4 Relativamente alla polizza assicurativa R.C.A. di cui all'art. 11.1. resta altresì inteso che, in caso di sinistro, il Cliente si obbliga a manlevare KINTO Italia, tenendola indenne, da azioni, domande o pretese di terzi al verificarsi di una qualsiasi circostanza imputabile al Cliente che rendesse di fatto non operativa la polizza o che non consentisse comunque il risarcimento integrale dei danni all'avente diritto.
- 11.5 Le condizioni assicurative potranno essere richieste a KINTO Italia scrivendo a support.share@kinto-mobility.it.

Articolo 12 - Rifornimento carburante

- 12.1 Il rifornimento del carburante è a cura di KINTO Italia. Il Cliente può altresì effettuare il rifornimento presso qualsiasi distributore qualora fosse necessario. In tal caso, il Cliente segnalerà il rifornimento secondo le procedure così come descritte sul Sito. Il Cliente sarà rimborsato, previa presentazione di apposito giustificativo, con Crediti da utilizzare tramite il suo account.
- 12.2 Eventuali tariffe speciali concordate direttamente con il concessionario o KINTO Italia del servizio non comprendono il costo del carburante. Il Cliente si impegna quindi a riportare il Veicolo con lo stesso livello di carburante presente all'inizio del noleggio, salvo differenti accordi.
- 12.3 Il Cliente è obbligato a controllare il tipo di carburante necessario per il Veicolo prima di effettuare il rifornimento e non può rifornire il Veicolo con carburanti speciali o premium. In caso contrario KINTO Italia si riserva il diritto di addebitare il differenziale di prezzo al Cliente.
- 12.4 Sono previste penali nel caso di danni al Veicolo provocati da utilizzo di carburante errato, salvo il risarcimento del maggior danno. I costi di assistenza e di eventuale ripristino dell'auto saranno a carico del Cliente.
- 12.5 Ogni abuso, da parte del Cliente, derivante da un riscontro oggettivo dell'effettivo rifornimento (litri inseriti nell'auto) rispetto a quanto richiesto, potrà essere sanzionato con la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 18.

Articolo 13 - Danni al Veicolo, Furto Totale e Rapina

- 13.1 In caso di inoperatività delle coperture assicurative di cui al precedente art. 11.2, saranno a carico del Cliente i danni causati al Veicolo:
 - da dolo o colpa grave del Cliente;
 - nel caso in cui il Cliente stesso abbia determinato o agevolato il furto per dolo o colpa grave;
 - per eventi non comunicati al termine del Noleggio o;
 - in caso di mancato rispetto della procedura di cui all'art. 15.1.

Al verificarsi di tali ipotesi è fatta salva la facoltà di KINTO Italia di dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 18.

- 13.2. In caso di furto totale, rapina del Veicolo, atto vandalico, incendio e/o evento sociopolitico, il Cliente è tenuto a:
 - contattare immediatamente il Servizio Clienti di KINTO Italia;
 - denunciare tempestivamente l'evento alle autorità competenti;
 - trasmettere tempestivamente a KINTO Italia la copia della denuncia;

- in ogni caso, inviare l'originale della denuncia entro e non oltre 24 ore dalla data dell'evento (o dal momento in cui ne
 è venuto a conoscenza).
- 13.3. KINTO Italia si riserva il diritto di rivalersi sul Cliente nel caso in cui il Cliente stesso abbia determinato o agevolato una delle casistiche elencate al punto 13.2. per dolo, colpa, incuria o negligenza addebitandogli, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento o irregolare adempimento, un importo pari al valore Eurotax Giallo al momento del furto.
- 13.4 Nella ipotesi di cui all'art. 13.3 KINTO Italia potrà addebitare, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento, un importo pari al valore commerciale del Veicolo al momento del furto.

Articolo 14 - Sanzioni pecuniarie

- 14.1 Il Cliente è responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione e all'utilizzo del Veicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a pagare le penali previste dall'art. 20 ed a sostenere tutti gli oneri e i costi derivanti dalle suddette violazioni (compresi tutti gli eventuali costi di recupero, traino e rimessa del Veicolo), sollevando interamente KINTO Italia da eventuali rivendicazioni di terzi.
- 14.2 Nelle ipotesi previste dall'art. 14.1 KINTO Italia potrà, anche a mezzo di propri fiduciari, comunicare alla competente Autorità i dati anagrafici del Cliente contravventore, affinché l'Autorità medesima possa provvedere alla rinotifica dei relativi verbali previsti dal Codice della Strada. In quest'ultimo caso, sarà onere del Cliente informare tempestivamente KINTO Italia dell'avvenuto pagamento della sanzione ovvero dell'avvio di un procedimento giudiziale di contestazione della sanzione stessa, restando impregiudicata la facoltà del KINTO Italia di provvedere direttamente al pagamento della sanzione amministrativa, con immediato addebito dell'importo nei confronti del Cliente contravventore, in ipotesi di inerzia di quest'ultimo o di risultato negativo dell'eventuale procedimento giudiziale di contestazione. In alternativa e a sua totale discrezione, KINTO Italia potrà provvedere immediatamente al pagamento delle sanzioni amministrative e addebitare al Cliente contravventore il rimborso dell'importo pagato, rinunciando quest'ultimo a sollevare qualsivoglia contestazione nei confronti di KINTO Italia.
- 14.3 Per l'elaborazione delle notificazioni di cui al precedente art. 14.2 KINTO Italia addebiterà una commissione al Cliente il cui ammontare è pari a quanto indicato nell'art. 20.
- 14.4 In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, KINTO Italia potrà sospendere o dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 18.

Articolo 15 - Sinistro o avaria del Veicolo

- 15.1. In caso di sinistro o di avaria del Veicolo, il Cliente deve dare immediatamente comunicazione a KINTO Italia (che provvederà al tempestivo inoltro della informazione alla Compagnia di Assicurazione e agli altri aventi diritto), attenendosi alle condizioni e procedure previste nelle polizze assicurative di cui all'art. 11. La procedura operativa nonché le relative definizioni previste nelle polizze assicurative sono descritte sul Sito e/o su altro strumento elettronico messo a disposizione dal KINTO Italia.
- 15.2 In ogni caso il Cliente dovrà darne tempestiva comunicazione a KINTO Italia qualora il sinistro sia di notevole gravità e ne derivino lesioni personali e/o decessi.
- 15.3 In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, KINTO Italia potrà sospendere o dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 18.

Articolo 16 - Restituzione del Veicolo

16.1 Il Cliente restituisce il Veicolo al termine del Noleggio, presso il luogo di rilascio indicato al momento della prenotazione, oppure all'interno di un'area di servizio abilitata (valido solo per la modalità KINTO Share Way, laddove disponibile). In entrambi

- i casi, il Cliente deve riporre le chiavi del veicolo, ove previste, in uno degli scompartimenti del veicolo stesso (es. vano portaoggetti).
- 16.2 Durante il Noleggio, il Cliente si impegna a proteggere e tutelare il diritto di KINTO Italia. Per l'effetto, in caso di pignoramento, sequestro, confisca e/o perdita di possesso del Veicolo, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione scritta al KINTO Italia.
- 16.3 In caso di ritardata o mancata restituzione del Veicolo e senza pregiudizio di ogni altra azione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al KINTO Italia una somma a titolo di penale, come descritto all'art. 20.
- 16.4 È inoltre fatto salvo il diritto del KINTO Italia di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 18.
- 16.5 Il Cliente prende atto che la mancata restituzione del Veicolo nei termini contrattualmente previsti può configurare, qualora ne ricorrano i presupposti, la fattispecie del reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 C.P., punibile con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 1.000 ad € 3.000.

Articolo 17 - Sospensione del Contratto

- 17.1 KINTO Italia può inoltre sospendere il diritto del Cliente ad accedere al Servizio. L'esercizio di tale diritto da parte del KINTO Italia potrà avvenire a seguito di inadempimento del Cliente alle obbligazioni nascenti dal Contratto.
- 17.2 La sospensione non è alternativa alla facoltà di KINTO Italia di avvalersi, laddove previsto, della clausola risolutiva espressa in caso di grave inadempimento del Cliente di cui al successivo art. 18.
- 17.3 La sospensione del Servizio non implica una rinuncia di KINTO Italia ad avvalersi del rimedio della risoluzione per inadempimento del Cliente di cui al successivo art. 18 o del recesso di cui al precedente art. 2.6.

Articolo 18 - Risoluzione del Contratto. Cessazione del Servizio

- 18.1. Costituiranno casi di inadempimento grave, al verificarsi dei quali KINTO Italia avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore), dandone semplice comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. o tramite e-mail PEC, le seguenti fattispecie:
 - a) il Cliente risulta essere non in possesso di Patente e/o di documento ad essa equiparato ai sensi dell'art. 5;
 - b) il Cliente non comunica la sospensione, la revoca, il ritiro o la mancata disponibilità della Patente secondo quanto previsto dall'art. 5.3;
 - c) il Cliente utilizza documenti e/o credenziali falsi o comunque non riconducibili al Cliente medesimo in sede di iscrizione al Servizio e/o di prenotazione del Noleggio;
 - d) il Cliente non adempie anche ad uno solo degli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo dei Veicolo così come disciplinate negli artt. 6, 9.1, 9.2, 15.1 e 15.2;
 - e) il Cliente non paga il corrispettivo di cui all'art. 8 o le penali di cui all'art. 20;
 - f) perdita o danneggiamento e/o calco della chiave, del libretto di circolazione e/o di altri documenti a bordo del Veicolo ai sensi dell'art. 10;
 - g) furto e/o danneggiamento del Veicolo nei casi previsti dagli artt. 12 e 13;
 - h) violazione degli obblighi di cui all'art. 14;
 - i) mancata riconsegna del Veicolo nei casi previsti dagli artt. 16.3 e 16.5.
- 18.2 La risoluzione di diritto comporta la perdita della qualità di Cliente e la disattivazione del codice univoco di identificazione con l'automatico scioglimento di ogni rapporto consequenziale e connesso al Servizio.
- 18.3. È fatta salva la facoltà di KINTO Italia di cessare unilateralmente lo svolgimento del Servizio, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento di sorta per il Cliente. In tal caso, KINTO Italia sceglierà le forme più

appropriate per consentire un preavviso di 15 (quindici) giorni (a titolo esemplificativo, comunicazione via email, avviso sul sito, comunicazione via PEC ecc.).

Articolo 19 - Esonero di responsabilità

- 19.1 Esclusi i casi di dolo o colpa grave di KINTO Italia, quest'ultima non risponde per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che il Cliente o terzi possano in qualsiasi modo patire a causa del Servizio.
- 19.2 È inoltre esclusa qualsiasi responsabilità di KINTO Italia per il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti per causa di forza maggiore quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): atti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, atti della Pubblica Autorità, eventi naturali, sommosse, scioperi e turbative.

Articolo 20 - Penali

- 20.1 KINTO Italia si riserva il diritto di applicare al Cliente le penali indicate nello specifico allegato "Penali", al verificarsi delle fattispecie previste e regolate nelle Condizioni Generali di Contratto.
- 20.2 Il mancato pagamento delle Penali potrà comportare la sospensione e/o la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 18 e i relativi importi saranno recuperati dal KINTO Italia a norma di legge.

Articolo 21 - Controversie e Legge Applicabile

- 21.1 Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
- 21.2 KINTO Italia e il Cliente espressamente convengono che salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per ogni eventuale controversia derivante dal presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- 21.3 Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

Articolo 22 - Miscellanea

- 22.1 La tolleranza da parte di KINTO Italia di fronte all'inadempimento del Cliente ad una qualsiasi delle previsioni del presente Contratto non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successivi inadempimenti contrattuali commessi dalla Parte medesima.
- 22.2 L'eventuale nullità ed inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche derivante da modifiche alla vigente normativa, introdotte con norme dello Stato e dell'Unione Europea, non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.
- 22.3 KINTO Italia in tal caso si adopererà per sostituire detta clausola in seno al Contratto, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

23.1. Nell'erogazione del Servizio, KINTO Italia raccoglierà informazioni del Cliente che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE n. 679/2016), rappresentano dati personali. Tali dati verranno trattati per le finalità espressamente indicate nell'Informativa sulla privacy del Servizio e disponibile sul Sito, nella versione di volta in volta in vigore.

Articolo 24 - Comunicazioni

Validità: da 01/03/2022

24.1 Salvo diverso accordo, ogni eventuale comunicazione relativa al contratto (avvisi, comunicazioni, notificazioni e pagamenti) deve essere effettuata a:

KINTO Italia S.p.A.
Servizio KINTO Share
Via Kiiciro Toyoda, 2 – 00148, Roma (RM)
Indirizzo e-mail: support.share@kinto-mobility.it

Indirizzo PEC: kintoitalia@legalmail.it

Numero verde: 800 093 838 (solo dall'Italia)

Articolo 25 - Cessione del Contratto

25.1 KINTO Italia potrà cedere parzialmente o totalmente i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal Contratto dandone comunicazione al Cliente ai sensi di legge.

25.2 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte del KINTO Italia della propria posizione contrattuale ad altra società del Gruppo Toyota, di cui KINTO Italia è parte. Della suddetta cessione verrà data tempestiva comunicazione al Cliente.

25.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto né alcuna delle obbligazioni e/o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di KINTO Italia.

Il Cliente dichiara di accettare le presenti Condizioni Generali di Contratto procedendo con la registrazione al Servizio tramite App o Portale Web, cliccando sull'apposita casella in fase di registrazione (o successivamente in caso di aggiornamento tramite pubblicazione in App). L'accettazione viene registrata dalla piattaforma KINTO Share.

Il Cliente, dopo aver preso visione delle presenti condizioni che regolano il rapporto, dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, di accettare integralmente ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2.2, 4.5, 5, 6.9, 6.10, 7.7, 8.3, 8.4, 9, 10, 11, 12.7, 13, 14, 16.3, 17, 18, 19, 20, 21 e 24.

Validità: da 01/03/2022

Tariffe e Registrazione

Adesione al servizio

Registrazione	15 €*

^{*} previsto un costo pari a 15 € con il riconoscimento di un credito di guida pari a 10 €.

Tariffe KINTO Share

I valori delle tariffe possono variare a seconda della località e dell'articolazione della flotta. Tutti i valori aggiornati sono consultabili sul Sito.

Penali

Gestione amministrativa	Addebito
Eventi	
Gestione di ogni singola multa, sanzione amministrativa, spesa processuale o altra spesa imposta per legge al KINTO Italia dei servizi, se derivante dall'uso del Veicolo.	€ 25
Gestione per il mancato pagamento dei pedaggi (es. autostrade e tangenziali).	€ 25 + il costo del mancato pagamento del pedaggio
Difformità tra il carburante pre-autorizzato e rifornito.	€ 25
Riattivazione dell'account, a seguito ad esempio di sospensione per patente scaduta, sospensione per mancati pagamenti, etc.	€10

Gestione sinistri	Addebito
Eventi	
Mancata segnalazione danni arrecati al Veicolo (compresi eventuali accessori)	€ 100
Errato rifornimento carburante (e.g. gasolio anziché benzina)	€ 500
Danneggiamento o smarrimento dei documenti del Veicolo	€50
Smarrimento o danneggiamento agli accessori del veicolo (e.g. seggiolino bambino)	€ 300
Danno al cristallo	€ 250
Danno Kasko e sinistro con responsabilità del conducente	€ 300
Atti vandalici	€ 250
Incendio e furto	10% valore veicolo (min. € 250)

Intervento	Addebito
Eventi	
Richiesta di recupero e restituzione di oggetti lasciati nel Veicolo	€ 50 + spese per eventuale spedizione
Soccorso stradale per danni causati dal Cliente, con o senza controparte (es. CID passivo) – all'interno dell'area comunale	€100
Soccorso stradale per danni causati dal Cliente, con o senza controparte (es. CID passivo) - al di fuori dell'area comunale	€ 200 per ogni 100km dai confini della città
Mancata restituzione a seguito di richiesta dal Servizio Clienti	€ 100 per ogni giorno di ritardo

Utilizzo improprio	Addebito
Eventi	
Guida del Veicolo da parte di soggetto diverso dal Cliente che	€ 100
ha effettuato la prenotazione	
Veicolo riconsegnato in condizioni di pulizia diverse da quelle	€ 100
nel quale è stato trovato	
Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno del Veicolo	€ 100
Trasporto animali	€ 100
Luci, vetri e/o porte lasciate accese/aperte	€ 100 + addebito eventuali danni
Rilascio del Veicolo acceso o senza aver completato	€ 100
correttamente la procedura di riconsegna	
Rilascio del Veicolo in ritardo rispetto al termine della	€ 50
prenotazione	

Viaggi all'estero	€ 250
Parcheggio del Veicolo in divieto di sosta o fuori dagli spazi consentiti al servizio o che causa intralcio con o senza rimozione del Veicolo (in mancanza di autorizzazione da parte del Servizio Clienti)	€ 250 + costi di rimozione, rimessa e recupero del veicolo
Parcheggio in spazi privati e coperti/interrati	€ 250
Qualsiasi somma sostenuta dal KINTO Italia derivante dal recupero del Veicolo, o comunque qualsiasi somma sostenuta dal KINTO Italia per atti od omissioni dell'utente, se non ricadente nell'ipotesi di parcheggio in divieto di sosta o fuori dagli spazi consentiti	€ 25